

**ASCOPIAVE S.p.A.**

Via Verizzo, 1030

Pieve di Soligo (TV)

Capitale Sociale Euro 234.411.575,00 i.v.

Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese di Treviso n. 03916270261

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
REDATTA AI SENSI DELL'ART 125- *TER* DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58  
DEL 24 FEBBRAIO 1998 E DELL'ARTICOLO 73 DEL REGOLAMENTO  
ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999**

**Approvazione di un piano di acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-*ter* del codice civile, in sostituzione e revoca della precedente autorizzazione del 29 novembre 2011.**

“Signori azionisti,

la presente relazione, redatta ai sensi dell'articolo 125-*ter* del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “**TUF**”) e dell'articolo 73 nonché dell'Allegato 3A del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato e integrato) (il “Regolamento Emittenti”), è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 marzo 2013. Il Consiglio ha altresì conferito mandato al Presidente di finalizzare il contenuto della relazione introducendo eventuali modifiche ritenute necessarie o opportune nonché di sottoscriverla, provvedendo poi alle formalità di legge e regolamentari relative alla sua trasmissione a Consob e a Borsa Italiana S.p.A. e alla comunicazione al pubblico.

Nella medesima data, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, tra l'altro, di convocare l'Assemblea dei Soci della Società, in sede ordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-*ter* del codice civile e 132 del TUF, l'autorizzazione ad un piano di acquisto e disposizione, in una o più volte, su base rotativa, di un numero massimo di azioni ordinarie di Ascopiave S.p.A. (“**Ascopiave**” o la “**Società**”) rappresentanti una porzione non superiore al 20% del capitale sociale della Società (corrispondente, alla data della presente relazione, a n. 46.882.315 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna), che

sostituisca e revochi la precedente autorizzazione all'acquisto di azioni proprie del 29 novembre 2011. La presente relazione illustra le motivazioni che sottendono la richiesta di autorizzazione, nonché i termini e le modalità secondo i quali si intende procedere alla realizzazione del piano di acquisto e di disposizione delle azioni proprie.

### **1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**

Il piano di acquisto e disposizione di azioni proprie oggetto della presente proposta di autorizzazione sostituisce il precedente piano di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea dei Soci in data 29 novembre 2011, la cui scadenza è prevista per il prossimo 28 maggio 2013.

Pertanto, al fine di evitare la convocazione di un'apposita assemblea in prossimità della suddetta scadenza, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre all'odierna assemblea dei soci di revocare l'attuale piano e di autorizzare un nuovo piano di acquisto e disposizione di azioni proprie.

Il piano di acquisto e disposizione di azioni proprie del quale Vi si chiede l'autorizzazione prevede, analogamente al piano attuale, la facoltà per la Società di acquistare azioni proprie entro il limite massimo del 20% del capitale sociale, tenuto conto delle azioni proprie già detenute dalla Società e dalle società da questa controllate.

Si segnala che, in ragione delle intervenute modifiche all'articolo 2357-*ter*, comma secondo, del Codice Civile, è venuta meno la facoltà dell'Assemblea dei Soci di autorizzare l'esercizio del diritto di opzione inerente alle azioni proprie possedute dalla Società. Conseguentemente, stante il divieto di sottoscrizione delle proprie azioni di cui all'articolo 2357-*quater* del Codice Civile, il diritto di opzione inerente alle azioni proprie possedute dalla Società è attribuito proporzionalmente alle altre azioni, analogamente a quanto accade per il diritto agli utili, ai sensi dell'art. 2357-*ter*, secondo comma, del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione intende proporre all'Assemblea dei Soci di autorizzare lo stesso Consiglio a procedere all'acquisto di azioni proprie, al fine di dotare la Società di un valido strumento che permetta alla stessa di acquisire azioni proprie da utilizzare, tra l'altro, per l'esecuzione di operazioni di investimento coerenti con le linee strategiche della Società anche mediante scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie, per l'acquisizione di partecipazioni o pacchetti azionari o per altre operazioni sul capitale che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant, ecc.).

L'autorizzazione viene inoltre richiesta al fine di consentire alla Società di:

- i. intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, direttamente o tramite intermediari autorizzati, per stabilizzare il titolo e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi;
- ii. offrire agli azionisti uno strumento addizionale di monetizzazione del proprio investimento;
- iii. acquisire azioni proprie da destinare, se del caso, al servizio di eventuali piani di incentivazione basati su azioni e riservati ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società o di altre società da questa controllate o della controllante.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione riguarda la facoltà del Consiglio di Amministrazione di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e di vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie su base rotativa (c.d. *revolving*), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni di proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea. È quindi compresa nell'autorizzazione richiesta la possibilità di svolgere, se ritenuto opportuno, attività di *trading* sul titolo per consentire di cogliere le opportunità di massimizzazione del valore che possano derivare dall'andamento del mercato, fermo restando il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di *market abuse*.

Per tutte le ragioni sopra delineate, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno chiedere all'Assemblea di revocare il precedente piano autorizzato in data 29 novembre 2011 e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, il nuovo piano di acquisto di azioni proprie.

## **2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione**

Il capitale sociale della Società alla data della presente relazione è pari ad Euro 234.411.575,00 ed è rappresentato da n. 234.411.575 azioni ordinarie, aventi un valore nominale pari ad Euro 1,00 cadauna.

Il Consiglio di Amministrazione richiede l'autorizzazione ad acquistare un numero di azioni proprie tale per cui la Società non si trovi mai a detenere un numero di azioni proprie superiore a 46.882.315 unità, ovvero il diverso numero rappresentante complessivamente non più del limite massimo del 20% del capitale sociale, tenendo in considerazione le azioni proprie già

detenute dalla Società su cui cfr. *infra* par. 4.

### **3. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta**

L'autorizzazione per l'acquisto è richiesta per la durata massima consentita dall'articolo 2357, secondo comma, codice civile e quindi per il periodo di 18 mesi a far tempo dalla data dell'autorizzazione dell'Assemblea dei Soci che abbia deliberato il rilascio dell'autorizzazione.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie, eventualmente acquistate, viene richiesta senza limiti temporali, alla luce dell'inesistenza di vincoli normativi a questo riguardo e della opportunità di massimizzare l'arco temporale in cui realizzare la cessione.

### **4. Indicazioni sul rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 2357, primo e terzo comma, del codice civile**

Ai sensi dell'articolo 2357, terzo comma, codice civile, in nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può eccedere la quinta parte del capitale sociale. Si precisa che il suddetto limite si riferisce a tutte le azioni proprie che la Società ha in portafoglio, compresi gli acquisti effettuati in esecuzione di deliberazioni precedenti, e alle azioni della Società possedute dalle proprie controllate.

Al fine di calcolare il numero massimo di azioni proprie che potranno essere acquistate dalla Società nel rispetto del suddetto limite, si precisa che il capitale sociale della Società alla data della presente relazione è pari a Euro 234.411.575,00.

Alla medesima data la Società possiede un numero di azioni proprie pari a 11.828.423, per un valore nominale di Euro 11.828.423 (pari al 5,05% del capitale sociale), che risultano contabilizzate a riduzione delle riserve disponibili iscritte nel patrimonio netto della Società. Tali azioni potranno essere oggetto di disposizione al pari delle altre azioni proprie che saranno acquistate dalla Società ai sensi della presente proposta di autorizzazione.

Nessuna società controllata dalla Società detiene azioni di Ascopiave S.p.A.

Ai sensi dell'art. 2357, primo comma, codice civile, è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. A tal fine, si ritiene opportuno fare rinvio al progetto di bilancio della Società relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2012, assumendo l'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea nei termini proposti dal Consiglio. Da tale progetto emerge che la Società, a fronte di una riserva legale pari ad Euro 46.882.315, ha anche una riserva da sovrapprezzo azioni pari ad Euro 50.171.613, altre riserve disponibili pari ad Euro 17.631.027 ed un utile di esercizio di Euro 27.538.493. Il Consiglio di Amministrazione intende proporre all'Assemblea

dei soci una distribuzione di dividendi pari ad Euro 0,11 ad azione, per un importo complessivo di Euro 25.785.273,25.

Ciò considerato, si propone all'Assemblea dei Soci di autorizzare l'acquisto di azioni proprie della Società mediante impiego di tutte le riserve disponibili e utili distribuibili, fermo restando l'obbligo degli amministratori di verificare che tali riserve ed utili non risultano intaccati da perdite di periodo.

Si precisa che il Consiglio è tenuto a verificare il rispetto delle condizioni richieste dall'articolo 2357, primo e terzo comma, codice civile per l'acquisto di azioni proprie all'atto in cui procede al compimento di ogni acquisto autorizzato.

In occasione dell'acquisto di azioni o di loro alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, dovranno essere effettuate le opportune appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili. In caso di alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi e di spesa, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea.

#### **5. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo**

Il Consiglio di Amministrazione propone che il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni sia stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, fermo restando che esso non potrà essere né superiore né inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto.

Per quanto concerne il corrispettivo per la cessione delle azioni proprie così acquistate, il Consiglio di Amministrazione propone che l'Assemblea determini solamente il corrispettivo minimo, conferendo al Consiglio il potere di determinare, di volta in volta, ogni ulteriore condizione, modalità e termine dell'atto di disposizione. Tale corrispettivo minimo non potrà essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di alienazione. Il suddetto limite al corrispettivo di alienazione non troverà peraltro applicazione: (i) in ipotesi di esecuzione di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari da realizzarsi anche mediante permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, a titolo meramente esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie); (ii) in ipotesi di piani di incentivazione azionaria riservati ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di altre società da questa

controllate e/o della controllante. In tali ipotesi potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perseguite e nel rispetto della normativa vigente.

I termini e le condizioni per la disposizione delle azioni proprie sopra indicati troveranno applicazione anche alle azioni in portafoglio detenute a fronte di acquisti effettuati sulla base di precedenti autorizzazioni.

#### **6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e gli atti di disposizione saranno effettuati**

Le operazioni di acquisto inizieranno e termineranno nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore all'uopo delegato dal Consiglio successivamente all'eventuale autorizzazione di codesta Assemblea.

Le operazioni di acquisto saranno eseguite sul mercato, in una o più volte, su base rotativa, secondo modalità operative stabilite nel Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, in conformità a quanto indicato nell'art. 132 del TUF e nell'art. 144-*bis*, primo comma, lettera b), c) e d) del Regolamento Emittenti e cioè mediante una delle seguenti modalità: (i) acquisti effettuati sui mercati regolamentati, secondo le modalità operative stabilite dal Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e dalle relative Istruzioni di Borsa e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Emittenti; (ii) acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti e alle condizioni stabilite dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e dalle relative Istruzioni di Borsa e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Emittenti; nonché (iii) attribuzione proporzionale ai soci di opzioni di vendita a condizioni coerenti con quanto sarà stabilito dall'Assemblea dei Soci di Ascopiave.

Gli atti di disposizione potranno essere effettuati anche prima di aver esaurito gli acquisti e potranno avvenire, in una o più volte, mediante adozione di qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che saranno perseguite, ivi compresa: (i) la vendita da effettuarsi sul mercato anche per attività di *trading* o ai blocchi; (ii) la cessione a favore di amministratori, dipendenti, e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate e/o della controllante in attuazione di piani di incentivazione; (iii) ogni altro atto di disposizione, nell'ambito di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento, oppure, infine, in occasione di operazioni sul capitale che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o

warrant serviti da azioni proprie).

Si precisa, infine, che a norma dell'esenzione di cui all'articolo 132, comma 3, del TUF, le modalità operative di cui sopra non si applicano in ipotesi di acquisto di azioni proprie da dipendenti della Società, di società controllate o della società controllante che siano state ai medesimi assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441 del Codice Civile, ovvero rivenienti da piani di compenso già approvati, o che saranno approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF.

#### **7. Informazioni ulteriori, ove l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate**

Si conferma che l'acquisto di azioni proprie non è strumentale alla riduzione del capitale sociale della Società.

\* \* \*

Signori Azionisti,

per le ragioni sopra illustrate, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Ascopiave S.p.A.:

- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 123-*bis* del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (come successivamente modificato e integrato), dell'articolo 73 nonché dell'Allegato 3A del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato e integrato);
- preso atto che alla data del 14 marzo 2013, la Società possiede un numero di azioni proprie pari a 11.828.423 per un valore nominale di Euro 11.828.423, corrispondente al 5,05% del capitale sociale e che le società da questa controllate non detengono azioni ordinarie di Ascopiave S.p.A.;
- constatata l'opportunità di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai fini e con le modalità indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione;

#### **delibera**

1. di revocare, per la parte non eseguita, la delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie adottata dall'Assemblea dei Soci del 29 novembre 2011;

2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, di un numero massimo, su base rotativa (con ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie che la Società potrà di volta in volta detenere in portafoglio), di n. 46.882.315 azioni ordinarie ovvero il diverso numero che rappresenterà una porzione non superiore al limite massimo del 20% del capitale sociale, tenendo anche conto delle azioni già possedute dalla Società e di quelle che potranno essere di volta in volta possedute dalle società controllate dalla Società e comunque nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:
- le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data della presente deliberazione;
  - le operazioni di acquisto potranno essere eseguite sul mercato, in una o più volte e su base rotativa, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore all'uopo delegato, in conformità a quanto indicato nella relazione del Consiglio di Amministrazione e in modo da consentire il rispetto della parità di trattamento degli azionisti ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, con la sola esclusione dell'offerta pubblica di acquisto o di scambio, tenuto conto della specifica esenzione prevista dal comma 3 del medesimo articolo 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e, comunque, con ogni altra modalità consentita dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti;
  - il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni non potrà essere né superiore né inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto;
  - l'esborso massimo per l'acquisto di azioni proprie non potrà essere superiore all'ammontare degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato pari, con riferimento al progetto di bilancio al 31 dicembre 2012, ad Euro 69.555.860;
3. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del codice civile, il compimento di atti di disposizione, in una o più volte, sulle azioni proprie detenute in portafoglio a seguito di acquisti già effettuati nonché sulle azioni che saranno acquistate a fronte dell'autorizzazione qui concessa, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, ai seguenti termini e condizioni:

- le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento senza limiti temporali;
  - le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte mediante vendita da effettuarsi sul mercato, anche per attività di *trading*, o ai blocchi; mediante cessione a favore di amministratori, dipendenti, e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate e/o della controllante in attuazione di piani di incentivazione; mediante altro atto di disposizione, nell'ambito di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento, oppure, infine, in occasione di operazioni sul capitale che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie);
  - il corrispettivo unitario per l'alienazione delle azioni non potrà essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di alienazione. Tale limite minimo di corrispettivo non troverà applicazione in ipotesi di cessione a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate e/o della controllante in attuazione di piani di incentivazione nonché in ipotesi di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari da realizzarsi anche mediante permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie);
4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del programma di acquisto.”

\* \* \*

Pieve di Soligo (TV), 14 marzo 2013

Per il Consiglio di Amministrazione

F.to Il Presidente dott. Fulvio Zugno